

Professore Giampiero Vitale
Professoressa Concetta Greco

Progetto «E' casa nostra»

Pianificazione di riutilizzo di un bene confiscato

..... la lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti e specialmente le nostre giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.....

Giudice Paolo Borsellino


“La mafia uccide il silenzio pure”

Peppino Impastato

- ✓ Il fenomeno mafioso
- ✓ Mafia - territorio – economia
- ✓ Strategia contrasto alla mafia
- ✓ Confisca patrimoni illeciti
- ✓ La normativa

IL FENOMENO MAFIOSO

La mafia è un'organizzazione malavitosa con una struttura piramidale che affonda i suoi tentacoli in tutti gli aspetti politici ed economici del paese.



Nella definizione della mafia data da Franchetti e Sonnino nella relazione finale della Commissione d'inchiesta, istituita nel 1875/76, si legge che «la mafia non è un'associazione che abbia forme stabili e organismi speciali... Non ha statuti, non ha compartecipazioni di lucro, non tiene riunioni, non ha capi riconosciuti, se non i più forti ed i più abili; ma è piuttosto lo sviluppo ed il perfezionamento della prepotenza diretta ad ogni scopo di male».

IL FENOMENO MAFIOSO

L' articolo 1 terzo comma della legge 13 settembre 1982, n. 646 (cosiddetta legge antimafia) recita:

*«l'associazione è di tipo **mafioso** quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della **forza di intimidazione** del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di **omertà** che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il **controllo di attività economiche**, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o **vantaggi ingiusti** per sé o per altri».*



La definizione legislativa individua solo in parte la complessità del fenomeno: se da un lato ne coglie, e punisce, l'ingerenza nelle attività di impresa, dall'altro trascura uno degli aspetti che, negli ultimi anni, ha maggiormente caratterizzato l'attività mafiosa, ovvero l'attività finanziaria.

MAFIA – TERRITORIO - ECONOMIA


Le organizzazioni mafiose hanno infatti, la capacità di agire come soggetti economici sui mercati, distorcendone i meccanismi di funzionamento, attraverso l'utilizzo delle enormi risorse economiche e finanziarie reperite nella gestione delle molteplici attività illecite svolte, anche, oltre i confini nazionali. In particolare, possiamo descrivere la dinamica dell'imprenditoria mafiosa come un sistema che traendo la propria accumulazione originaria delle attività tradizionalmente illegali (commercio della droga e di armi, sfruttamento della prostituzione , racket, ecc) si inserisce nel sistema economico legale per reinvestirne i profitti.

MODELLO TIPO IMPRENDITORIA MAFIOSA

- ✓ formazione delle risorse finanziarie attraverso molteplici attività criminose;
- ✓ utilizzazione di tale risorse nella produzione di nuove attività illegali;
- ✓ riciclaggio e ripulitura di capitali;
- ✓ reinvestimento del denaro ripulito nei circuiti legali dell'economia reale e della finanza

MAFIA – TERRITORIO - ECONOMIA

Questo “nuovo” modo di operare delle organizzazioni mafiose, fondato sul meccanismo con il quale le mafie attraverso l’attività Imprenditoriale illecita si rafforzano avendo la possibilità di accumulare ricchezze e di trasferirle agli affiliati, ha portato ad introdurre nel nostro ordinamento legislativo l’indirizzo per il quale i beni di cui è stata accertata la provenienza illecita siano sottratti definitivamente alla disponibilità della criminalità organizzata .



LA NORMATIVA PRINCIPALE

LEGGE N° 646/1982

ASSOCIAZIONE STAMPO MAFIOSO

LEGGE N° 109/1996

RIUTILIZZO SOCIALE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE

LEGGE N° 4/2010

AGENZIA NAZIONALE BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

**D.LGS N° 159/2011
L. N° 161/2017**

IL CODICE ANTIMAFIA E SUCCESSIVE MODIFICHE

**D.LGS N° 113/2018
L. N° 132/2018**

DECRETO SICUREZZA

Legge n° 646/1982 Associazione di stampo mafioso

Dopo la morte del deputato PIO LA TORRE 30 aprile 1982 e del prefetto CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 3 settembre 1982 fu approvata la legge n° 646/1982 (legge Rognoni – La Torre)

Viene disciplinata per la prima volta, il REATO DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA viene prevista, nel caso vi siano strumenti o profitti la CONFISCA DEI BENI AI MAFIOSI.

Legge n° 109/1996 Riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie

La legge APPROVATA il 07 marzo 1996, prevede che i beni confiscati alle mafie possano essere riutilizzati anche per le finalità sociali:

- ✓ sedi per associazioni e per cooperative sociali;
- ✓ centri di recupero per tossicodipendenti;
- ✓ cooperative di tipo agricolo;
- ✓ altre finalità sociali

Legge n° 4/2010

**Agenzia nazionale beni
sequestrati e confiscati**

L'agenzia ha il compito di seguire il bene dal momento della confisca di secondo grado fino al momento della destinazione del bene. La sede principale si trova a Roma proprio in un bene confiscato. Ha diverse sedi in tutta Italia ed è un'organizzazione del Ministero dell'Interno.



Agenzia Nazionale
per l'amministrazione
e la destinazione
dei beni sequestrati
e confiscati
alla criminalità
organizzata

D.Lgs n° 159/2011 e L. n° 161/2017 - Il codice antimafia e successive modifiche

Il 27 settembre 2017, dopo un lungo iter parlamentare, viene approvata alla Camera dei Deputati la RIFORMA del codice antimafia, attivata grazie a una proposta di legge di iniziativa popolare, promossa da CGIL insieme ad ARCI, Avviso Pubblico, Centro Studi PIO LA TORRE, LegaCoop, Libera, SOS Impresa.

PRINCIPALI NOVITA'

- ✓ viene introdotta la confisca dei beni per i reati associativi di corruzione nella pubblica amministrazione;
- ✓ viene migliorata la figura dell'amministratore giudiziario, che accompagna il bene dal sequestro fino alla destinazione;
- ✓ viene potenziata l'Agenzia nazionale, con un aumento del personale;
- ✓ viene introdotto un fondo di rotazione per le aziende sequestrate e confiscate;
- ✓ vengono create delle sezioni ad hoc all'interno dei tribunali per occuparsi di sequestri e confische ;
- ✓ viene prevista una maggiore tutela del lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate



D.Lgs n° 113/2018 e L. n° 132/2018

Decreto Sicurezza

Il decreto legge contiene alcune novità sul tema delle lotte alle mafie.

Nel particolare:

- ✓ **è stata rinforzata l'Agencia Nazionale (ANBSC);**
- ✓ **sono state semplificate alcune procedure nella gestione e sulla nomina degli amministratori giudiziari;**
- ✓ **possibilità di vendere all'asta i beni non destinati e disponendo i guadagni in diversi capitoli di bilancio ma solo in minima parte al sostegno e al riutilizzo pubblico e sociale del bene;**
- ✓ **aggravamento della pena per il reato di subappalto non autorizzato. Quest'ultimo costituisce uno dei meccanismi di intrusione delle mafie nel mondo produttivo pulito.**

L'ITER DI SEQUESTRO E CONFISCA

- ✓ Quali sono i beni confiscati?
- ✓ Le misure di prevenzione patrimoniale
- ✓ Il sequestro
- ✓ La confisca
- ✓ La destinazione agli Enti Locali
- ✓ L'assegnazione dei soggetti del terzo settore
- ✓ Le aziende confiscate e sequestrate

BENI CONFISCATI

IMMOBILI



AZIENDE



BENI MOBILI REGISTRATI



BENI MOBILI




BENI FINANZIARI



MISURE PREVENZIONE PATRIMONIALI

Le misure di prevenzione patrimoniale sono un istituto giuridico tipico dell'ordinamento del nostro Paese. Non presuppongono l'esistenza di un'infrazione penale, tenendo piuttosto a prevenirla. E' consentito sequestrare i beni ritenuti frutto di attività illecita o che ne costituiscano il reimpiego, anche se sono soltanto nella disponibilità dell'indiziato di mafia terrorismo e corruzione (secondo la riforma del codice antimafia), o se intestati a prestanome.

L'ITER DI SEQUESTRO E CONFISCA



FASE GIUDIZIARIA

FASE GIUDIZIARIA



Sequestro



Prima fase del procedimento giudiziario. E' una misura cautelare attuta su impulso dell'organo che propone l'azione, che porta alla sottrazione dei beni all'indagato e alla nomina di un amministratore giudiziario, per tutta la durata del processo. Secondo la nuova riforma, il giudice delle misure di prevenzione può decidere di assegnare il bene in via temporanea, per evitare che si deteriori, anche a soggetti del terzo settore

Confisca 1° grado



La confisca di 1° grado è un provvedimento temporaneo, che il giudice adotta dopo aver dato udienza ad entrambe le parti in causa, stato introdotto per mantenere fermo il sequestro e poter avviare con maggiore sicurezza il procedimento di confisca, che dovrà essere confermata dal giudice di secondo grado

Confisca definitiva



La confisca di 2° grado è l'ultimo elemento del processo giudiziario. Da questo momento in poi, i beni passano sotto la gestione dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, che ha già affiancato la magistratura nelle fasi precedenti

FASE AMMINISTRATIVA

RESTITUZIONE ALLA COLLETTIVITA'

Secondo la normativa, i beni confiscati possono essere riutilizzati dallo Stato per fini istituzionali (per esempio caserme, uffici pubblici, edifici scolastici).

In alternativa, i beni possono essere assegnati agli enti locali. Anche in questo caso, possono essere utilizzati per fini istituzionali (giustizia, ordine pubblico e protezione civile) e di emergenza abitativa, oppure possono coinvolgere i soggetti del terzo settore e assegnare i beni per finalità sociale

BENI CONFISCATI

AZIENDE



LE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE

Le aziende sequestrate vengono assegnate alla gestione di un amministratore giudiziario, che agisce sostanzialmente con gli stessi poteri di un amministratore delegato in una normale azienda. Può nominare dei collaboratori, redige dei rapporti periodici all'autorità giudiziaria per evidenziare le modalità di gestione. Dopo la confisca definitiva, l'azienda può essere rimessa sul mercato oppure data in affitto a una cooperativa formata dai suoi stessi dipendenti. La recente riforma del Codice antimafia prevede anche la possibilità che la magistratura attui il controllo giudiziario di un'azienda. E' un provvedimento meno forte del sequestro e della confisca e scatta quando c'è il sospetto di infiltrazione mafiose, solo in alcune attività o in alcune diramazioni territoriali di un'azienda.

L'ASSEGNAZIONE AI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

Gli enti locali, attraverso una procedura trasparente e pubblica, possono assegnare i beni confiscati alle associazioni o cooperative sociali attive sul territorio. Di solito l'ente locale pubblica un bando per selezionare il progetto di riutilizzo migliore, che possa rappresentare una risposta ai bisogni della comunità. Tra l'ente locale e il soggetto gestore sarà stipulato un contratto di comodato d'uso di solito gratuito per un periodo di tempo definito ma rinnovabile

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

**Professore Giampiero Vitale
Professoressa Concetta Greco**